



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza cartolare del 22 giugno 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 6255/2013 R.G.

TRA

Boccia è Moda S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ruffini, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- resistente -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.06.2013 parte ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo *accertare e dichiarare che la Sig.ra Boccia Anna era stata dal 01/01/1999 al 30/01/2001 socia operante all'interno della Società istante e dichiararsi che l'Inps non era tenuto a richiedere il versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti per il periodo suindicato, con conseguente sgravio dei contributi previdenziali richiesti.*

Si costituiva in giudizio l'Inps, eccependo l'inammissibilità della domanda, poiché le questioni sollevate nel ricorso introduttivo, comunque infondate, erano ripropositive di quanto già dedotto nel precedente giudizio definito con esito negativo e coperto da giudicato con sentenza n. 510/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 13.05.2019 ed è decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il paese, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in*



telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta, in occasione dell’odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo “*scambiare*”, in senso transitivo pronominale, significa “*indirizzarsi reciprocamente*”, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

Deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del “*ne bis in idem*”.

Appare opportuno ricordare che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l’indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma dunque non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto, non incidentalmente ma decisamente. In tal senso conforme è l’orientamento di dottrina e giurisprudenza: si dice che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Questo principio, secondo una lettura costituzionalmente orientata, per il quale l’efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce sempre a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio, o comunque in sede di gravame, che è la sede naturale per la *revisio prioris instantiae*.

Di qui la violazione del principio del *ne bis in idem*: onde l’inammissibilità della domanda.

Invero, il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”; tale garanzia di stabilità è “collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata”; ((in termini Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010; conf. Sez. 3, Sentenza n. 8379 del 07/04/2009 - in senso nomofilattico v. SS.UU, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).

Orbene, nella specie, la società ricorrente ha dedotto le medesime circostanze di fatto ed ha chiesto dichiararsi la non debenza delle medesime somme, già oggetto del



precedente giudizio intercorso tra le parti, conclusosi con esito negativo e coperto da giudicato.

In altri termini, i motivi di opposizione rigettati nel precedente giudizio sono riproposti in questa sede, e sulla base dei medesimi presupposti di fatto.

Le argomentazioni esposte sono dirimenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra questione.

Le spese di lite, liquidate secondo i parametri del DM 55/2014, seguono la soccombenza, tenuto conto della bassa complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Inps delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, se dovute.

Santa Maria C.V., 22 giugno 2020

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso

